

**TRIBUNALE DI PAOLA**  
**PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI**  
**AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, LEGGE 3/2012**  
**RICORSO R.G. 724/2016**

Parte istante:

- Pagnotta Francesco, nato a Paola il 09/03/1986, C.F. PGNFNC86C09G3171, residente in San Lucido alla Via Libertini n. 90;

in seguito anche denominato "Debitore", assistita e rappresentata dall'avv. Alessandro Amoroso del Foro di Cosenza - presso il cui studio sito in Viale della Repubblica n. 154 elegge domicilio - e che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec: avv.alessandroamoroso@pec.giuffre.it, nonché dal consulente dott. Marco Corno;

**PREMESSO**

A) che il Debitore è ammesso alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6.1 della Legge 3/2012, in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (non essendo un imprenditore) e in quanto si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

B) che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7.2 della Legge 3/2012 in quanto il Debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012, in quanto non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge 3/2012 e in quanto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (cfr. Documenti ex art. 9 commi 2 e 3 L. 3/2012 allegati);

C) che è stato adito il Tribunale competente per l'individuazione di un Organismo di Composizione della Crisi;

D) che per meglio rappresentare la proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti del Debitore:

**DEBITI SUDDIVISI PER CLASSI**

a) **PREDEDUZIONE**

Euro 2.000,00 (forfait comprensivo di accessori di legge) da pagare all'OCC,

Euro 2.000,00 (forfait comprensivo di accessori di legge) da pagare all'avv. Alessandro Amoroso per l'assistenza legale;

Euro 4.000,00 (forfait comprensivo di accessori di legge) da pagare al dott. Marco Corno e alla dott.ssa Caterina Bruno per la consulenza tecnica di parte.

Tot. Euro 8.000,00

b) PRIVILEGIATI

Euro 4.656,72 da pagare all'Agenzia delle Entrate per carichi pendenti;

Euro 3.000,00 da pagare all'Inps per contributi previdenziali;

Euro 65.269,43 (di cui 20.249,32 per iva e ritenute) da pagare ad Equitalia S.p.A. per cartelle esattoriali.

Tot. Euro 72.926,15

c) CHIROGRAFARI

Euro 11.662,97 da pagare ad Artigiancassa S.p.A. per finanziamento dell'impresa;

Euro 27.336,72 da pagare ad Admiral Gaming Network Srl per forniture.

Tot. Euro 38.999,69

I debiti sopra enucleati venivano assunti in un periodo in cui i redditi del Debitore facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

BENI E/O CREDITI

a) Patrimonio mobiliare del valore di euro 6.389,00;

b) Patrimonio immobiliare assente;

c) Auto targata CS543168.

E) che a fronte dello scenario economico di cui al precedente punto D) il ricorrente Debitore ha predisposto proposta di accordo con i creditori con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dagli

articoli 7 e 8 della Legge 3/2012, proposta che prevede un piano sostenibile di euro 64.337,65 oltre interessi legali da restituire mediante 143 rate mensili di euro 450,00 e 1 rata finale di euro 375,12.

Nello specifico le classi creditorie verrebbero soddisfatte pro quota come da piano di riparto allegato riconoscendo ai professionisti della procedura il 100%, ai privilegiati il 50% (ad esclusione delle somme per iva e ritenute riconosciute al 100%) e ai chirografi il 25% del dovuto.

Ai professionisti della procedura verrebbe riservato l'80% della rata fino al loro totale soddisfo: ai sensi dell'art. 13 c. 4-bis della Legge 3/2012, infatti, le spese di procedura devono essere soddisfatte in prededuzione.

Tutti i pagamenti avverrebbero mediante addebito RID su un c/c da mettere al servizio del debito.

A garanzia dell'adempimento interviene la madre sig.ra Aloise Antonella con il proprio reddito.

L'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio non sussiste poiché il Debitore non possiede immobili. Con il Piano proposto tutti i creditori potranno vedere ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO,

Il Debitore

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito,

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012,

VOGLIA

con decreto ex art. 10.1 Legge 3/2012,

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta e dell'attestazione redatta dal gestore della crisi,

DISPONENDO

ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori nei termini di

legge nonché l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Cosenza, li 12.1.2017

Parte istante

*Roguardo Traverso*

Professionisti

*Alfonso Russo*  
*Paolo De la*

*Alfonso*

*Alaise Antonella in qualità di Garante*